

COMUNE DI SQUILLACE
-Provincia di Catanzaro-

UFFICIO DI
POLIZIA COMUNALE

*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE
"VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO"*

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____)

Art. 1
Costituzione e gestione del Gruppo

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico a cui possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune di Squillace. Lo scopo del Gruppo è di prestare la loro opera di volontariato, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della sicurezza urbana, in attività di salvaguardia della incolumità dei cittadini con particolare riguardo alla sicurezza stradale. Il Sindaco, o suo delegato, coordina il Gruppo tramite il Responsabile del Settore di Polizia Municipale che provvede all'addestramento, organizzazione ed impiego del personale nei casi di necessità.

Art. 2
Ammissione al Gruppo

L'ammissione al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico è subordinata a presentazione di apposita domanda in carta semplice ed all' accettazione della stessa previa verifica dei seguenti requisiti:

- titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- assenza di precedenti penali;
- sana e robusta costituzione fisica attestata dal medico in cui risulti che il richiedente è
- esente da imperfezioni fisiche che ostacolerebbero il servizio;
- possesso di patente di guida Cat. B

I Volontari Ausiliari del Traffico sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

Art. 3
Obiettivi e gestione

L'attività dei Volontari Ausiliari del Traffico viene svolta nell'ambito del territorio Comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di particolare disagio per esigenze connesse al traffico veicolare o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
- b) salvaguardia dell'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso e/o di particolari presenze turistiche;

- c) comunicazioni alla Polizia Municipale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da Enti Pubblici che possano pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;
- d) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità, nonché, in occasione di pubblici e/o privati infortuni o di incidenti stradali.

Art. 4

Addestramento

I Volontari Ausiliari del Traffico del gruppo Comunale, prima di essere impiegati nella attività di volontariato, debbono superare un corso di addestramento professionale organizzato dalla Polizia Municipale con le modalità previste dalle norme vigenti del Codice della Strada individuate con apposita determina del Responsabile del Settore di Polizia Municipale.

L'attività addestrativa viene, inoltre, garantita mediante frequenti conferenze e corsi di aggiornamento.

Art. 5

Vestiaro

Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico, durante il loro impiego operativo, indosseranno il seguente vestiario:

- berretto di colore blu con stemma del Comune;
- giubba di colore blu con scritta "Volontari Ausiliari del Traffico";
- fischietto con catenella;
- paletta con impugnatura e scritta "Volontari Ausiliari del Traffico"

art. 6

Impiego e benefici

Ai volontari Ausiliari del Traffico del Gruppo Comunale viene garantito il rimborso delle spese sostenute durante l'attività operativa o le esercitazioni per:

- spese di ristoro (panini, bibite, caffè);
- spese di benzina per l'uso del proprio mezzo, compresa usura;
- spese per pulizia e manutenzione del vestiario in dotazione.

Le spese di cui sopra potranno essere quantificate in maniera forfettaria.

I Volontari Ausiliari del Traffico del Gruppo Comunale saranno impiegati fuori delle ore durante le quali ciascuno svolge la propria attività lavorativa sia impiegatizia che autonoma.

Solo nei casi di impiego dei Volontari Ausiliari del Traffico del gruppo comunale in occasione di interventi di Protezione Civile autorizzati dalla Prefettura verranno garantiti i benefici previsti dall'art. 10 del D.P.R. n.613 del 21/9/1994.

I componenti del Gruppo, durante l'impiego nei compiti di cui al presente regolamento, saranno coperti di assicurazione secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 7

Comportamento

Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico, durante l'impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti nell'art. 3 del presente REGOLAMENTO, con impegno, diligenza, lealtà, mantenendo il segreto d'ufficio, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari Ausiliari del Traffico alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 8

Sospensione temporanea o espulsione dal Gruppo

Il Sindaco, o suo delegato, tramite il Responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale, è garante del rispetto e della osservanza del presente REGOLAMENTO.

L'accettazione ed il rispetto delle norme del presente REGOLAMENTO condiziona l'appartenente al Gruppo. Le inosservanze di quanto stabilito nel presente REGOLAMENTO comportano la sospensione temporanea dell'appartenente al Gruppo, in via precauzionale, e l'espulsione dello stesso, nei casi di reiterazione.

Art. 9

Rappresentanza legale

Per tutto quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO si fa espresso riferimento alle normative vigenti.

La rappresentanza legale del Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico è esercitata dal Sindaco o suo delegato, tramite il Responsabile del Settore di Polizia Municipale.